LA REVISIONE DEL BILANCIO INTERMEDIO REDATTO DA SOCIETÀ NON QUOTATE

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento intende definire le linee guida di comportamento del revisore nel caso in cui società non assoggettate alla normativa che richiede la redazione di un bilancio intermedio intendano comunque redigere tale informativa contabile e richiedano di sottoporla a revisione (completa o limitata) da parte di società di revisione. Esso è applicabile anche alla revisione contabile (completa o limitata) di un bilancio intermedio redatto da società che hanno avviato il processo di sollecitazione all'investimento ai fini dell'informativa prevista, in taluni casi, dai criteri di redazione del prospetto informativo.

Il presente documento sostituisce il Documento di ricerca Assirevi n. 111 approvato nel Maggio 2007.

2. CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO INTERMEDIO PER LE SOCIETÀ NON QUOTATE

A partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, per effetto delle opzioni ammesse dal D.Lgs. 38/2005, una vasta platea di società non quotate può applicare i principi contabili IFRS emanati dallo IASB ed adottati dall'Unione Europea ai fini della redazione del bilancio consolidato e, ricorrendone i presupposti di legge, anche del bilancio d'esercizio¹. Pertanto, in tali circostanze, l'informativa contabile infrannuale eventualmente predisposta su base volontaria dovrà conformarsi al principio contabile internazionale IAS 34.

L'informativa contabile infrannuale eventualmente predisposta su base volontaria dalle società non quotate che utilizzano le norme del Codice Civile che disciplinano il bilancio d'esercizio e quello consolidato, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), dovrà conformarsi al principio contabile OIC 30 (Bilanci Intermedi).

¹ Si veda l'art. 4 del D.Lgs. 38/2005.

3. LA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO INTERMEDIO DELLE SOCIETÀ NON QUOTATE

Alla società di revisione può essere richiesto di effettuare una revisione contabile limitata (review) o una revisione contabile completa del bilancio intermedio. Qualora l'incarico non preveda restrizioni alla divulgazione della relazione della società di revisione², tale incarico può essere accettato solo con riferimento a bilanci intermedi redatti in conformità al principio contabile internazionale IAS 34 o al principio contabile italiano OIC n. 30. In assenza di restrizioni alla divulgazione, l'emissione della relazione di revisione è infatti possibile solo se il bilancio intermedio è redatto con riferimento ad uno dei suddetti principi contabili.

Nel caso di **revisione limitata** la possibilità di accettazione dell'incarico è subordinata all'esistenza di una revisione contabile completa del bilancio dell'esercizio precedente.

La revisione limitata sarà svolta secondo le modalità previste dalla Consob nella Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997, salvo che circostanze particolari³ richiedano l'applicazione del principio di revisione internazionale "ISRE 2410 – REVIEW OF INTERIM FINANCIAL INFORMATION PERFORMED BY THE INDEPENDENT AUDITOR OF THE ENTITY"⁴.

La relazione emessa al completamento della revisione limitata conterrà le conclusioni espresse secondo la formulazione di negative assurance relativamente alla conformità dei prospetti contabili e relative note esplicative ed integrative ai criteri di redazione identificati nel precedente paragrafo 2 (il principio contabile internazionale IAS 34 o il principio contabile OIC 30).

La relazione sulla revisione contabile limitata avente per oggetto il bilancio intermedio redatto secondo i criteri del principio contabile IAS 34 o del principio contabile OIC 30 non è sottoposta a clausole di restrizioni all'uso od alla circolazione⁵.

Nell'Allegato A al presente documento viene fornito lo schema di relazione di revisione limitata nel caso di presentazione dei prospetti contabili consolidati con relative note esplicative ed integrative.

² La divulgazione non è ristretta all'ambito aziendale o ad utilizzatori definiti.

³ Ad esempio obblighi contrattuali, norme dei mercati internazionali, periodi diversi dal semestre etc..

⁴ Con riferimento all'applicazione dell'ISRE 2410, si rinvia al documento di ricerca Assirevi n.110, Attività di revisione contabile sulla relazione trimestrale redatta da società quotate. Il documento di ricerca contiene anche lo schema di relazione di revisione applicabile nel caso specifico.

⁵ Poichè il bilancio intermedio è redatto su base "volontaria" o per finalità particolari il revisore potrà richiamare nella sua relazione di revisione le specifiche circostanze che hanno richiesto la presentazione dell'informativa contabile infrannuale.

Considerato che il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.32⁶, modificando, tra l'altro, l'art. 2409-ter del Codice Civile⁷ prevede che la relazione di revisione sul bilancio annuale includa anche un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio stesso⁸ ma analoga previsione non è contemplata ai fini della redazione della relazione di revisione sulle relazioni semestrali, si ritiene opportuno modificare il modello di relazione di revisione contenuto nella Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997 eliminando la parte del primo paragrafo relativa alla verifica della "concordanza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione con la restante parte della relazione semestrale ". Peraltro, il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195 per l'attuazione della Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza (di seguito la "Direttiva Transparency") riguardante le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ha attribuito specifici doveri in tema di relazione semestrale sulla gestione al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il modello di relazione allegato è stato redatto nel caso di conclusione senza rilievi. Nelle altre fattispecie si dovrà fare riferimento ai casi di conclusione con rilievi, conclusione avversa e impossibilità di esprimere una conclusione stabiliti nella Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997.

Per quanto riguarda le eventuali implicazioni sulle modalità di redazione del bilancio intermedio da parte di soggetti neo-utilizzatori dei principi contabili internazionali IFRS o nel caso di presentazione dei prospetti contabili non consolidati della capogruppo con relative note esplicative ed integrative si rinvia, per quanto applicabile, ai Documenti di ricerca Assirevi n. 93 e n. 98.

4. LA REVISIONE COMPLETA DEL BILANCIO INTERMEDIO

Nel caso di **revisione completa** dei prospetti contabili e delle relative note esplicative ed integrative che costituiscono il bilancio intermedio, al completamento del lavoro, la formulazione del giudizio della società di revisione potrà riguardare la conformità dei prospetti e note ai predetti criteri di redazione ovvero il giudizio sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria ai principi contabili di riferimento. La differenziazione del giudizio è in funzione dei criteri di redazione adottati dagli amministratori e della dichiarazione di conformità al corpo dei principi contabili di riferimento fornita dagli stessi nelle note esplicative.

L'Allegato B al presente documento riporta lo schema di relazione di revisione applicabile nel caso di revisione completa del bilancio intermedio, predisposto anche per le sole finalità dell'inclusione nel prospetto informativo nell'ambito del processo di quotazione delle azioni, nel caso in cui il bilancio intermedio sia stato predisposto in accordo con le disposizioni dello IAS 1.

⁶ Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione

⁷ Modifica che ha riguardato anche l'art. 41 del D.Lgs. n. 127/1991

⁸ La modifica è applicabile alle relazioni di revisione relative ai bilanci degli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore ossia il 12 aprile 2007.

Nel caso in cui il bilancio consolidato intermedio sia stato invece predisposto in forma "sintetica" in accordo con le disposizioni dello IAS 34 – Bilanci intermedi, anche ai fini dell'inclusione nel prospetto informativo, lo schema di relazione di revisione applicabile è riportato nell'Allegato C.

GENNAIO 2008



RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLA REVISIONE CONTABILE LIMITATA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE⁹

Al Consiglio di Amministrazione¹⁰ della ABC S.p.A.

- 1. Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata del bilancio [consolidato] intermedio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto dei movimenti del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario (di seguito i "prospetti contabili") e dalle relative note esplicative ed integrative, incluso nella relazione semestrale al 200X della ABC S.p.A.. La responsabilità della redazione della relazione semestrale compete agli Amministratori della ABC S.p.A.. E' nostra la responsabilità della redazione della presente relazione in base alla revisione contabile limitata svolta.
- Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata 2. raccomandati dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. (paragrafo applicabile solo per le società escluse dall'applicazione del D.Lgs. 58/1998: La revisione contabile limitata dei dati semestrali di alcune società controllate (o sottoposte ad influenza notevole) che rappresentano circa il% delle attività consolidate e circa il% dei ricavi consolidati, è stata eseguita da altri revisori che ci hanno fornito le relative relazioni). La revisione contabile limitata è consistita principalmente nella raccolta di informazioni sulle poste dei prospetti contabili e sull'omogeneità dei criteri di valutazione, tramite colloqui con la direzione della società e nello svolgimento di analisi di bilancio sui dati contenuti nei prospetti contabili. La revisione contabile limitata ha escluso procedure di revisione quali sondaggi di conformità e verifiche o procedure di validità delle attività e delle passività ed ha comportato un'estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione contabile completa svolta secondo gli statuiti principi di revisione. Di conseguenza, diversamente da quanto effettuato sul bilancio consolidato di fine esercizio, non esprimiamo un giudizio professionale di revisione sulla relazione semestrale.

Per il giudizio relativo al bilancio [consolidato] dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data [emessa da altro revisore in data....]

⁹ Lo schema di relazione proposto è allineato con il modello di relazione ex-Delibera Consob n. 10867 del 31 luglio 1997 sulla semestrale di società quotate, si è quindi mantenuto il riferimento alla "relazione semestrale". Questo può essere comunque sostituito con il solo richiamo al "bilancio [consolidato] intermedio".

¹⁰ In caso di incarico conferito dall'assemblea degli azionisti, la relazione dovrà essere indirizzata "Agli Azionisti".

La relazione semestrale presenta a fini comparativi i dati relativi alla relazione semestrale dell'esercizio precedente, per i quali si fa riferimento alla relazione di revisione contabile limitata da noi emessa in data... [emessa da altro revisore in data ...]

(oppure nel caso di primo anno di verifica della relazione semestrale: La relazione semestrale presenta a fini comparativi i dati relativi alla relazione semestrale dell'esercizio precedente, che non sono stati da noi esaminati. Le conclusioni da noi raggiunte nella presente relazione non si estendono, pertanto, a tali dati).

3. Sulla base di quanto svolto, non siamo venuti a conoscenza di variazioni ed integrazioni significative che dovrebbero essere apportate ai prospetti contabili consolidati ed alle relative note esplicative ed integrative, identificati nel paragrafo 1 della presente relazione, per renderli conformi ai criteri per la redazione del bilancio intermedio previsti dal principio contabile internazionale IAS 34 adottato dall'Unione Europea [dal principio contabile OIC 30].

Luogo, data

Società di revisione

Allegato B

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Al Consiglio di Amministrazione della ABC S.p.A.

- 1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio [consolidato] intermedio costituito dallo stato patrimoniale al 30 giugno 200X, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dal prospetto dei movimenti del patrimonio netto per il semestre chiuso a tale data e dalle relative note esplicative, della ABC S.p.A. e sue controllate (il "Gruppo ABC"). La responsabilità della redazione del bilancio [consolidato] intermedio compete agli amministratori della ABC S.p.A.. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio [consolidato] intermedio e basato sulla revisione contabile. [Il bilancio [consolidato] intermedio è stato preparato in conformità ai principi contabili IFRS adottati dall'Unione Europea, per le sole finalità della sua inclusione nel prospetto informativo da predisporre nell'ambito del processo di quotazione delle azioni ordinarie della ABC S.p.A. al Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A..]
- 2. Il nostro esame è stato condotto secondo [gli statuiti principi di revisione] [i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB]. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio [consolidato] intermedio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio [consolidato] intermedio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale. [La responsabilità dei lavori di revisione contabile dei bilanci di alcune società controllate e collegate, per quanto riguarda importi delle partecipazioni che rappresentano ... (valore %) e ... (valore %) rispettivamente della voce partecipazioni e del totale attivo, è di altri revisori.] [La responsabilità dei lavori di revisione contabile dei bilanci di alcune società controllate e collegate, che rappresentano ... (valore %) dell'attivo consolidato e ... (valore %) dei ricavi consolidati, è di altri revisori].

Per quanto riguarda i dati comparativi relativi al bilancio [consolidato] dell'esercizio precedente, da noi assoggettati a revisione contabile, si fa riferimento alla relazione di revisione da noi emessa in data [•] (da adattare alle circostanze). I dati comparativi del bilancio [consolidato] intermedio per il semestre chiuso al [•] non sono stati da noi assoggettati a revisione contabile e, pertanto, non esprimiamo alcun giudizio sugli stessi.

3. A nostro giudizio, il bilancio [consolidato] intermedio della società ABC [del Gruppo ABC] al 30 giugno 200X, è conforme al principio contabile internazionale IAS 34 adottato dall'Unione Europea; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto ed i flussi di cassa del Gruppo ABC per il semestre chiuso a tale data.

Luogo, data

Società di revisione



Allegato C

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ' DI REVISIONE

Al Consiglio di Amministrazione della ABC S.p.A.

- 1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio [consolidato] intermedio sintetico costituito dallo stato patrimoniale al 30 giugno 200X, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dal prospetto dei movimenti del patrimonio netto per il semestre chiuso a tale data e dalle relative note esplicative (di seguito anche "bilancio consolidato intermedio"), della ABC S.p.A. e sue controllate (il "Gruppo ABC"). La responsabilità della redazione del bilancio [consolidato] intermedio compete agli amministratori della ABC S.p.A.. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio [consolidato] intermedio e basato sulla revisione contabile. [Il bilancio [consolidato] intermedio è stato preparato in conformità al principio contabile internazionale IAS 34 adottato dall'Unione Europea, per le sole finalità della sua inclusione nel prospetto informativo da predisporre nell'ambito del processo di quotazione delle azioni ordinarie della ABC S.p.A. al Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A..]
- 2. Il nostro esame è stato condotto secondo [gli statuiti principi di revisione] [i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB]. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio [consolidato] intermedio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio [consolidato] intermedio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale. [La responsabilità dei lavori di revisione contabile dei bilanci di alcune società controllate e collegate, per quanto riguarda importi delle partecipazioni che rappresentano ... (valore %) e ... (valore %) rispettivamente della voce partecipazioni e del totale attivo, è di altri revisori.] [La responsabilità dei lavori di revisione contabile dei bilanci di alcune società controllate e collegate, che rappresentano ... (valore %) dell'attivo consolidato e ... (valore %) dei ricavi consolidati, è di altri revisori].

Per quanto riguarda i dati comparativi relativi al bilancio [consolidato] dell'esercizio precedente, da noi assoggettati a revisione contabile, si fa riferimento alla relazione di revisione da noi emessa in data [•] (da adattare alle circostanze). I dati comparativi del bilancio [consolidato] intermedio per il semestre chiuso al [•] non sono stati da noi assoggettati a revisione contabile e, pertanto, non esprimiamo alcun giudizio sugli stessi.

3. A nostro giudizio, il bilancio [consolidato] intermedio della società ABC [del Gruppo ABC] al 30 giugno 200X, è conforme, in tutti gli aspetti significativi, al principio contabile internazionale IAS 34 adottato dall'Unione Europea.

Luogo, data

Società di revisione

